

Appendice n. 1
alla Polizza n.

Decorrenza dell'efficacia della presente Appendice: ~~30.06.2012~~ 31.08.2012
Contraente: ASL 6 - Sanluri.

La presente garanzia è prestata per conto di chi spetta.

(condizione valida solo dopo l'esplicita adesione e la corresponsione del relativo premio da parte degli aderenti)

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE PER "COLPA GRAVE"

Art. I - L'assicurazione prestata con la presente Appendice è stipulata dal Contraente in nome e per conto della persona Assicurata, quale definita all'articolo II e identificata a termini degli articoli che seguono.

Art. II - E' Persona Assicurata ogni dirigente, dipendente o collaboratore del Contraente, sia questi medico, paramedico o altro operatore ausiliario, il quale:

- a) abbia aderito all'assicurazione prestata con la presente Appendice mediante la compilazione di apposito modulo di adesione debitamente datato e firmato;
- b) abbia preso impegno di versare al Contraente il premio individuale convenuto, secondo le modalità e le procedure interne stabilite con la stessa.

Art. III - Verso pagamento del premio convenuto e nell'osservanza di tutte le condizioni e modalità previste dal Capitolato di Polizza, la Società, a parziale deroga dell'art. 30 delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, assicura il personale di cui al precedente articolo, per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali o per danni a cose, compresi gli animali, in conseguenza di un fatto o omissione commessi con colpa grave nell'esercizio dell'attività professionale, durante l'orario di lavoro o nello svolgimento di attività libero professionale in regime intramurario:

- in dipendenza di azione diretta del danneggiato;
- in caso di azione di rivalsa esperita da parte della Società o del Contraente, a seguito di sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.

I danni derivanti da fatti dolosi restano in ogni caso esclusi dall'assicurazione prestata con la presente Appendice.

Restano fermi e invariati i limiti di risarcimento previsti in Polizza.

Art. IV - Per quanto riguarda la Gestione delle vertenze e le spese legali si applica l'art. 33 di Polizza. Tuttavia gli Assicuratori possono acconsentire a nominare anche legali e tecnici di fiducia della persona Assicurata, su motivata richiesta di quest'ultima e a condizione che non sussista conflitto di interessi con il Contraente. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli Assicuratori e sono a carico della persona Assicurata.

Art. V - Il Contraente riscuote da ogni persona Assicurata il premio individuale stabilito, nei modi e termini che riterrà più opportuni, anche con trattenute future sullo stipendio. Entro 90 giorni dall'inizio di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente dichiara agli Assicuratori il numero, nominativo e codice fiscale dei dipendenti che hanno aderito a questa assicurazione, categoria per categoria, nonché la data di adesione. Su questa base, gli Assicuratori emettono un'appendice che quantifica il premio complessivo loro dovuto in relazione a questa Appendice, premio che il Contraente è tenuto a pagare agli Assicuratori nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento dell'appendice.

Per ciascuna persona Assicurata questa assicurazione decorre dalla data d'inizio della durata del contratto di cui questa Appendice fa parte integrante e resta valida fino alla data di cessazione del contratto stesso, purchè ad ogni scadenza annuale sia pagato il premio convenuto e salvo disdetta data dalla persona Assicurata o dagli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

Qualora nel corso della durata del contratto la persona Assicurata termini il rapporto di lavoro con il Contraente per quiescenza o per altro motivo, essa resta assicurata fino alla prima scadenza annuale. Può peraltro continuare a giovare dell'assicurazione sopra delimitata anche per le annualità successive, dietro pagamento di un premio, per ciascuna annualità, pari al 50% del premio individuale convenuto. Resta tuttavia inteso che nel caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, del contratto di cui questa Appendice fa parte integrante, anche l'assicurazione prevista da questa Appendice cesserà automaticamente dalla stessa data. In tal caso gli Assicuratori mettono a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli oneri fiscali.

Art. VI - In caso di adesione oltre il periodo di 90 giorni dalla decorrenza del contratto, ma nel corso di una annualità assicurativa, la rispettiva assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno dell'adesione e il premio individuale è calcolato con metodo *pro rata*, fino alle ore 24,00 del giorno della data di scadenza dell'annualità assicurativa in corso (con frazionamento minimo mensile). Il premio complessivo che ne deriva è pagato agli Assicuratori a termini dell'articolo VII che segue.

Art. VII - Al termine di ogni annualità assicurativa, sulla base delle adesioni indicate nell'articolo precedente, gli Assicuratori emettono un'appendice che quantifica il premio complessivo relativo a queste adesioni, sì che il Contraente è tenuto a pagare nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento dell'appendice.

Art. VIII - Nel caso di colposa mancata o ritardata notifica della comunicazione contenente, categoria per categoria, il numero e nominativo degli assicurati, sia quella da inviarsi entro 120 giorni dall'inizio del contratto, sia quella da inviarsi entro 60 giorni dalla fine dello stesso, da parte del Contraente e del Broker, gli Assicuratori si impegnano a ritenere valida la copertura assicurativa dei singoli aderenti, facendo fede esclusivamente la data del protocollo (o del timbro datario siglato dal responsabile del servizio) apposta su ciascun modulo di adesione, mentre il Contraente si impegna a corrispondere contestualmente alla notifica dell'elenco, il premio corrispondente

Art. IX - Il Contraente è tenuto:

- i) a conservare tutte le adesioni, compilate su apposito modulo, protocollato o datato con apposito timbro e siglato, di cui il Contraente invierà agli Assicuratori apposito elenco, entro 60 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa, corredato, categoria per categoria, di nominativo, codice fiscale e data di adesione,
- ii) a mantenere puntualmente regolari registrazioni di tutti i dipendenti che hanno aderito a questa assicurazione, categoria per categoria, con indicazione della data di effetto dell'adesione di ciascuna,
- iii) a rendere accessibili detti moduli di adesione e detta registrazione agli Assicuratori o ai loro incaricati in qualunque momento, consentendo di farne fotocopia.

Art. X - Premio lordo annuo pro capite per dipendenti e/o collaboratori:

- dirigenti euro *500,00* pro capite annui lordi
- personale del comparto euro *200,00* pro capite annui lordi

Art. XI - L'indicazione di tali premi in aumento ha il solo scopo di fornire un'informazione e pertanto non se ne terrà conto ai fini dell'aggiudicazione della gara.

IL CONTRAENTE



GLI ASSICURATORI

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Timbro e firma

